



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Disparità di trattamento bando di concorso: ultime sentenze

Autore: Redazione | 29/10/2020



La scelta dell'amministrazione di individuare specifici requisiti per l'accesso al concorso pubblico è censurabile solo se irragionevole e disparitaria.

Esclusione dal concorso

La norma di bando che introduce la descritta esclusione dal concorso degli insegnanti che già sono di ruolo (ovviamente in posizione diversa da quella che aspirano ad occupare), determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri insegnanti (ad esempio, quelli che esercitano la propria attività nelle scuole private), ai quali è consentito partecipare alla procedura concorsuale a cattedre di insegnamento, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento di personale docente nelle scuole dell'infanzia primaria.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 24/09/2015, n.11380

Domanda di partecipazione alla procedura selettiva

La disposizione di *lex specialis* (art. 2 della deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 5 ottobre 2012 in materia di concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria statali di primo e secondo grado) è illegittima, in quanto affetta, oltre che da **violazione di legge** relativamente alla disciplina di rango primario e secondario, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento perchè l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepire il contenuto del decreto ministeriale n. 460 del 1998 nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, e quindi permettere la **partecipazione al concorso** quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva.

Consiglio di Stato sez. VI, 28/05/2015, n.2676

Ingiustificate disparità di trattamento

La previsione del **bando di concorso**, in base alla quale i vincitori « verranno assegnati nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni » e gli stessi « non potranno chiedere ed ottenere di essere trasferiti o comunque comandati a **prestare servizio** in regione diversa da quella alla quale sono stati assegnati come prima destinazione » deve intendersi riferita — nella parte in cui consente di

chiedere il trasferimento, nei primi cinque anni, solo presso la Regione di prima **assegnazione** — ai trasferimenti ordinari, e non già a quelli formulati ai sensi della l. n. 104 del 1992, non potendo tale legge, che mira a riconoscere **diritti fondamentali dell'individuo**, trovare limitazioni per effetto di un bando di concorso, adottato con decreto dirigenziale.

Pertanto, anche ai vincitori di concorsi va riconosciuto il diritto ad ottenere il trasferimento ai sensi dell'art. 33, l. n. 104 del 1992, in deroga all'obbligo di permanenza presso la sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, in virtù dei **principi di coerenza e di ragionevolezza** dell'ordinamento, che non tollererebbe ingiustificate disparità di trattamento.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/05/2012, n.4126

Concorso: differente difficoltà delle prove

In materia concorsuale è legittimo, entro i limiti della ragionevolezza, un ambito di differente **difficoltà delle prove**, senza che per ciò sia ravvisabile disparità di trattamento tra i candidati, purché ciò sia previsto dal bando e l'assegnazione di compiti differenti, a ciascun candidato, ovvero a diversi gruppi di candidati, sia effettuata per sorteggio.

Consiglio di Stato sez. III, 18/04/2011, n.2348

Potere discrezionale della PA

Al Comune è affidato il potere di fissare le regole per lo svolgimento delle procedure selettive di assegnazione delle licenze di taxi e, soprattutto, di individuare i titoli che consentiranno di formare la graduatoria dei concorrenti, esercitando tale potere con ampia discrezionalità in assenza di norme di settore che tale esercizio restringano fortemente deve riaffermarsi la possibilità per il g.a., investito della questione di scrutinare la legittimità o meno delle regole di un bando, di svolgere una delibazione attenta delle regole della selezione al fine di evidenziare se nel concreto siano state predisposte clausole valutative che nella loro applicazione diano luogo ad ingiustificate disparità di trattamento.

D'altronde, se è indubbiamente vero che rientra nel potere discrezionale della p.a. indicente un bando di concorso stabilire le modalità di **valutazione dei titoli**

professionali e culturali, valutazione insindacabile dal g.a. della legittimità, salvo che dette modalità non trasmodino in ipotesi evidentemente illogiche, incongrue o comunque prive di razionalità, è altrettanto vero che il comportamento delle amministrazioni deve sempre conformarsi ai principi comunitari e nazionali di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, **tutela della trasparenza** che, nel corretto significato dell'espressione, può tradursi quale garanzia del medesimo trattamento tra tutti i concorrenti di una selezione pubblica ed aspiranti all'ottenimento del beneficio atteso con la partecipazione.

Tali regole basilari dell'agire amministrativo possono essere derogate esclusivamente quando sussista uno specifico e grave motivo che giustifichi tale deroga, altrimenti la disposizione regolatoria va tacciata di irragionevolezza e quindi considerata illegittima.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/03/2011, n.2018

Bando di concorso e anzianità di servizio

È legittimo il bando di concorso a posti di personale dirigenziale tecnico, articolato in tre distinte procedure con differenti requisiti di partecipazione, nella parte relativa al corso-concorso di formazione dirigenziale riservato agli appartenenti al ruolo della carriera tecnica direttiva della medesima amministrazione con determinata **anzianità di servizio** ovvero agli appartenenti ai ruoli della carriera tecnica direttiva di altre amministrazioni con una determinata anzianità di servizio ma muniti di diploma di laurea in ingegneria e non anche in architettura, poiché la differenziazione è tesa al bilanciamento dell'interesse pubblico alla riqualificazione del personale svolgente talune funzioni all'interno della stessa amministrazione e la scelta di personale dotato di un determinato titolo di studio, mentre sotto il profilo generale non vi è disparità di trattamento, posto che è tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti sancita dagli art. 51 e 52, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, come confermato dall'art. 1 comma 2 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione, tra l'altro, della direttiva 85/384/Cee.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 25/11/2004, n.14064

Requisiti preclusivi per la partecipazione dei concorrenti

Non è configurabile una manifesta ed illegittima disparità di trattamento qualora l'amministrazione, in un successivo ed analogo concorso, elimini alcuni requisiti preclusivi per la partecipazione dei concorrenti rispetto a quanto previsto in precedente identico bando, poiché ogni procedura concorsuale bandita è retta da una specifica ed autonoma disciplina, quella recata dal relativo bando.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 09/06/2003, n.2339

Illegittimità della clausola del bando di concorso

È illegittima, per violazione del principio di uguaglianza e per disparità di trattamento, la clausola del bando di concorso per l'**assegnazione di borse di studio** dell'(Ente regionale per il diritto allo studio universitario) che accomuna, sotto la stessa disciplina, i rinunciatari agli studenti che nel corso della propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di corso di laurea o trasferimenti, dal momento che la rinuncia agli studi, diversamente dalle altre situazioni considerate, comporta l'annullamento di tutta la carriera universitaria.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 21/11/2003, n.13759

Prove pratiche di un concorso e disparità di trattamento

Non si ritiene sufficiente per evitare disparità di trattamento nella scelta delle macchine messe a disposizione dei candidati per sostenere le prove pratiche di un concorso, la circostanza che queste siano tutte uguali e, in ipotesi, tutte nuove, essendo invece necessario che nel bando sia precisato il tipo di macchina da dare in uso.

T.A.R., (Lazio) sez. II, 19/06/1992, n.1525

Possesso delle abilitazioni relative all'esercizio delle professioni

È illegittima, perché genera una disparità di trattamento tra i concorrenti tutti dipendenti dell'Inpdap, la previsione del bando di concorso interno per ventotto posti della X qualifica funzionale nell'ambito della consulenza professionale edilizia nella parte in cui esclude dalla **partecipazione alla procedura concorsuale** coloro che, pur avendo svolto in via esclusiva la propria attività nell'interesse della consulenza professionale edilizia dell'Istituto e pur essendo in possesso delle abilitazioni relative all'esercizio delle professioni concernenti le lauree in Architettura ed in Ingegneria, non siano stati assunti sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Edilizia ed il Commercio delle ex Casse amministrate dalla direzione generale degli istituti di Previdenza del Ministero del tesoro.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 15/01/2003, n.127

Conoscenza della lingua straniera: determina disparità di trattamento?

Relativamente al concorso bandito con D.D.G. M.I.U.R. n. 106 del 23.2.2016 per la categoria dei docenti di sostegno per la scuola primaria, nessuna disparità di trattamento né violazione del principio di affidamento consegue alla richiesta della necessaria conoscenza della lingua straniera al livello indicato, in quanto gli interessati erano stati edotti da tempo della necessità di dotarsi delle adeguate conoscenze linguistiche e ad ogni modo la tempistica di approvazione dei bandi della scuola del 2016, rispetto a quanto disposto dalla l. n. 107 del 2015, avrebbero comunque consentito di dotarsi delle predette conoscenze.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/10/2017, n.10503

Procedimento di concorso e requisiti di partecipazione specifici

Se è comune l'opinione che la regola del pubblico concorso debba considerarsi

rispettata allorquando le selezioni non siano caratterizzate dall'irragionevolezza dei parametri di scelta del personale o da irrazionali e arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a prendervi parte, è altrettanto consolidato l'orientamento secondo cui le norme del bando che prescrivono i requisiti di partecipazione devono essere coerenti sia con le professionalità che con la **procedura concorsuale** si vogliono acquisire.

Da quanto precede deriva che l'Amministrazione, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitole dalla legge, può individuare particolari requisiti di professionalità o di esperienza lavorativa volti a soddisfare le particolari esigenze che hanno dato luogo all'indizione della procedura di reclutamento. In subiecta materia, infatti, la censura di **eccesso di potere per disparità di trattamento** è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato.

Consiglio di Stato sez. II, 12/12/2016, n.2587